



Bruxelles, 12.9.2016
COM(2016) 562 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**relativa all'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a
norma del regolamento (UE) n. 70/2012, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione
statistica dei trasporti di merci su strada**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

relativa all'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 70/2012, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada

1. CONTESTO

L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 riguardo all'aggiornamento della parte 1 dell'allegato I, unicamente al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, ad eccezione delle modifiche relative alla natura facoltativa delle informazioni richieste. Lo stesso articolo conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare, se necessario, atti delegati conformemente all'articolo 8 riguardo all'adattamento degli allegati da II a VII. A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento tale potere è conferito per un periodo di cinque anni a decorrere dal 23 febbraio 2012. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga.

Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che i suoi atti delegati non impongano rilevanti oneri amministrativi aggiuntivi per gli Stati membri e per i partecipanti.

La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.

La presente relazione adempie a tale obbligo.

2. ESERCIZIO DEL POTERE DI ADOTTARE ATTI DELEGATI CONFERITO ALLA COMMISSIONE A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) N. 70/2012

La Commissione non ha ancora esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento (UE) n. 70/2012, in quanto né gli sviluppi economici e tecnici nel settore del trasporto di merci su strada né le conclusioni dei gruppi di lavoro della Commissione, a cui partecipano gli Stati membri, sulle statistiche del trasporto di merci su strada hanno reso necessario l'utilizzo di tali poteri delegati.

3. CONCLUSIONI

La Commissione non ha ancora esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento (UE) n. 70/2012.

La Commissione lavora assiduamente per migliorare la qualità e la tempestività della raccolta di dati, adeguare alle nuove esigenze degli utenti le informazioni raccolte e diffuse e tenere conto degli sviluppi di natura tecnica o economica del settore.

Tutti questi aspetti sono discussi in seno ai gruppi di esperti nazionali, che si riuniscono ogni due anni, e approvati dal gruppo di coordinamento delle statistiche dei trasporti.

Il sistema statistico europeo continuerà inoltre a sviluppare e produrre le statistiche necessarie: i) per valutare i progressi nel raggiungimento degli obiettivi quantitativi fissati nel Libro bianco sui trasporti in merito al volume e alle prestazioni di tutti i modi di trasporto e ii) destinate alle attività di modellazione dei trasporti della Commissione europea e al lancio di nuove iniziative strategiche come per esempio la decarbonizzazione dei trasporti.

Ogni volta che saranno decise e concordate con il gruppo di esperti modifiche tecniche degli allegati, i poteri delegati conferiti alla Commissione dal regolamento n. 70/2012 saranno utilizzati per gestirle in modo efficiente e tempestivo.

In conclusione, la Commissione è del parere che dovrebbe continuare a disporre dei poteri delegati che le sono conferiti dall'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 70/2012, in quanto in futuro l'esercizio di tali poteri delegati potrebbe rendersi necessario.